

## **COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**



Provincia di Treviso
Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

## ORDINANZA N. 88 DEL 31-07-2019

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI TRATTO DI VIA MARTIGNAGO NEL PUNTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA PEDEMONTANA VENETA LOTTO 3 CHILOMETRICA 76+850 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO SEDIME VIARIO E CAVALCAVIA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta il 27/07/2019 PROT. 10621 dal CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, con sede legale in Torino in via Invorio 24/a quale Ditta appaltatrice incaricata dei lavori di realizzazione della Super strada a pedaggio Pedemontana Veneta, Lotto 3, tendente ad ottenere la chiusura temporanea della viabilità su tratto di via Martignago, in corrispondenza dell'area di intervento del cantiere della nuova PDV alla chilometrica 76 + 850 onde poter eseguire i lavori di costruzione del nuovo sedime viario della superstrada nonché per l'ultimazione delle opere di costruzione e raccordo con il nuovo sovrappasso posto a ovest che diverrà in viabilità permanente e nuovo sedime viario della strada comunale ;

VISTA la particolarità dell'intervento nonché della portata dei lavori stessi e che il progetto della nuova PDV, nel progetto esecutivo, prevede la successiva chiusura definitiva di tratto della via indicata in corrispondenza del sedime di passaggio della PDV,

VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli e la possibilità di deviare il traffico senza creare problemi alla circolazione;

PRESO ATTO del tracciato e progetto definitivo ed esecutivo della PDV approvato con decreto 130 del 23/12/2013 dal Commissario Governativo;

VISTA la possibilità di regolamentare la circolazione stradale mediante posa di idonea segnaletica verticale temporanea;

VISTO l'art. 107 e l'art. 50, del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;

VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 8 /2019;

VISTO l'art.5, 6, 7,12, e 21 del Codice della Strada (D.Ivo 285/92);

## DISPONE E PRESCRIVE

LA MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' MEDIANTE CHIUSURA TEMPORANEA DI TRATTO DI VIA MARTIGNAGO IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI PASSAGGIO DELLA NUOVA PDV alla Chilometrica 76 + 850 NEL COMUNE DI VOLPAGO PER UN TRATTO PARI A 200 METRI CIRCA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ULTIMAZIONE DEL NUOVO SOVRAPPASSO E PER ULTIMARE LE NUOVE CARREGGIATE E RAMPE DI RACCORDO CON VIA MARTIGNAGO CON DECORRENZA DAL 03/09/2019 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PRESUNTO 03/11/2019 CON ORARIO 0-24.

Il traffico dei veicoli leggeri sarà deviato sulle vie che precedono il tratto interessato dai lavori Via Belfiore, Via della Busa, Via Cervada, Via Sile.

Considerato che la viabilità alternativa presenta carreggiate ad ampiezza ridotta,

i mezzi pesanti invece con portata oltre le 3,5 tonnellate provenienti da sud, eccetto frontisti residenti o diretti ai cantieri PDV, saranno deviati su via Schiavonesca Vecchia sulla quale viene temporaneamente sospeso il divieto di Transito esistente oltre le 8 Tonnellate. I mezzi pesanti invece con portata oltre le 3,5 tonnellate provenienti da nord, eccetto frontisti, residenti o diretti ai cantieri PDV o zona industriale, saranno deviati su Via Cal Trevigiana e su via Pio X

La presente ordinanza diviene efficace soltanto nel momento dell'effettiva chiusura del tratto indicato e con l'apposizione della segnaletica concordata.

Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la chiusura e la modifica della viabilità, come da schema da voi inviato in allegato alla richiesta e secondo quanto previsto dall'art.21 del cds e dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2002. La realizzazione della nuova viabilità dovrà essere conforme alla regola dell'arte e secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico sulle norme di costruzione delle infrastrutture stradali, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato e secondo le eventuali prescrizioni disposte dall'Ufficio LLPP Comunale e dall'ufficio LLPP comunale.

- 1)Inoltre di procedere all'occultamento della segnaletica se presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere, e procedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale sulla nuova sede viaria.
- 2)Al termine dei lavori procedere al ripristino del manto stradale mediante asfaltatura a caldo conformemente alla regola dell'arte avendo cura di compattare l'area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall'Ufficio LLPP Comunale.
- 3) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell'Area di cantiere al fine di evitare di non creare pericolo per la circolazione stradale.
- 4)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
- 5) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed esibità se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
- 6) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere depositati sulla sede stradale.
- 7) Che prima dell'esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l'urgenza dovrà essere fatta comunicazione all'amministrazione Comunale;
- 8) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si rimanda a Dm del Ministero del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.

In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in materia.

Dovrà essere consentito l'accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di Polizia, compatibilmente con l'andamento dei lavori.

Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia derivanti da danni a cose o correlati dall'esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.D.S. è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE V.C. Paolo Gasparetto



